

L'eliminazione delle tariffe affida alle parti la negoziazione. Unico riferimento i nuovi parametri

Il prezzo lo fa il libero mercato

Pagina a cura
di ANTONIO CICCIA

Un contratto con il professionista: l'abbandono delle tariffe affida al mercato e, quindi, alle parti di negoziare il compenso. Anche se si rischia di lasciare nell'indefinito una materia che prima era regolata da decreti ministeriali. In mancanza delle tariffe, però, l'unico punto di riferimento è rappresentato dai parametri stabiliti con il decreto ministeriale n. 140/2012. Anche se non bisogna cadere in un equivoco. I parametri del decreto 140/2012 non sono un tariffario sopravvissuto finalizzato a regolare i rapporti con la clientela; i parametri sono linee guida per il magistrato, chiamato a decidere quale sia il giusto compenso per il professionista, in una controversia con il cliente o, per gli avvocati, in sede di liquidazione giudiziale dei compensi. Non sono invece una griglia obbligatoria nei rapporti interni tra professionista e cliente. Anzi la legge vorrebbe eliminare qualsiasi griglia cogente per la determinazione delle tariffe e lasciare tutto alla libera negoziazione tra le parti.

D'altro canto c'è una ragione che incentiva il professionista a stendere il contratto vincolante per il cliente: il contratto stipulato e accettato dal cliente, infatti, è intoccabile anche dal magistrato. L'articolo 1 del decreto 140/2012 prevede che l'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti applica i parametri, ma solo in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso.

Questo significa che il giudice deve valutare innanzitutto se sia stato stipulato un contratto

Cosa cambia per i professionisti	
Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico	Sono abrogate
Liquidazione giudiziale	Previsti parametri con dm 140/2012
Rapporto con il cliente	Compenso pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale
Informazioni contrattuali	<ul style="list-style-type: none"> Grado di complessità dell'incarico Oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico Dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale
Preventivo	Di massima, adeguato all'importanza dell'opera
Misura del compenso	Per le singole prestazioni vanno indicate tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi
Pubblicità informativa	Possibile anche sui compensi delle prestazioni, realizzabile con ogni mezzo

valido tra le parti; in questo caso deve applicare il contratto e non può passare alla applicazione dei parametri.

Naturalmente il cliente potrà contestare la validità del contratto e sostenerne la nullità totale o parziale; tuttavia si parte dal contratto; mentre se il contratto non c'è, allora il professionista non può che affidarsi alla discrezionalità giudiziale.

L'interesse del professionista a bloccare la discrezionalità giudiziale nella determinazione del compenso è molto alto. Si noti, infatti, che i parametri stabiliti dal decreto 140/2012 innanzitutto non sono vincolanti nemmeno per il giudice, che può discostarsene nei casi concreti; in secondo luogo i parametri sono fissati

con una forbice molto ampia tra il valore più basso e il valore del maggiore incremento.

Non essendoci più un tariffario unico, seppure modulabile, considerata la forbice minimo-massimo per singole prestazioni, il professionista, per regolare i rapporti economici con la propria clientela, è, dunque, incentivato a costruire un proprio tariffario di studio.

Anzi il cliente che entra in uno studio professionale e assegna un incarico si vedrà consegnare il contratto, magari a seguito di un preventivo di massima, oltre che alcune specifiche informazioni previste da leggi di settore (dalla privacy alla conciliazione).

Secondo il disegno del legislatore l'abolizione delle tariffe e

la riconduzione dei compensi ai rapporti contrattuali dovrebbe incentivare la concorrenza tra professionisti, singoli e associati, e tra società professionali.

Non a caso i compensi possono essere oggetto della pubblicità informativa (su cui si veda il dpr 7/8/2012 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate).

Quindi lo studio professionale potrà preparare una brochure informativa con il proprio prezioso e magari diffonderlo tramite il sito internet. Così sarà data al cliente la possibilità di scelta del

professionista anche sulla base del fattore compenso praticato.

A questo proposito va richiamato il decreto ministeriale n. 137/2012 sulla disciplina delle professioni regolamentate, che dedica un apposito articolo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa. Innanzi tutto la pubblicità informativa è ammessa con ogni mezzo purché attinenti l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e anche i compensi richiesti per le prestazioni.

La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Infine, così si chiude l'articolo 4 del decreto 137, la violazione della disposizione sui principi della pubblicità informativa costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni previste dal codice del consumo e dalle norme sulla pubblicità ingannevole.

Questi ultimi riferimenti potrebbero però mettere in dubbio la qualifica del professionista e spostarla sul versante imprenditoriale, esito questo fortemente avverso dagli ordini. A parte queste considerazioni generali, va sottolineato che la possibilità di mettere a confronto le tariffe pratiche attraverso le forme lecite di pubblicità comparativa è ulteriore elemento che spinge alla individuazione di un tariffario di studio e di una contrattualistica standard a uso del singolo professionista, dello studio associato e della società tra professionisti.

Compenso deciso al conferimento d'incarico

Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. L'articolo 9 del decreto 1/2012 prevede che in ogni caso la misura del compenso sia previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Nei rapporti con il professionista ci sarà un primo contatto in cui il cliente espone la sua esigenza e verifica le condizioni alle quali il professionista ritiene di poter soddisfare la richiesta. In questa fase il cliente può chiedere il preventivo di massima. Quando il cliente avrà deciso di affidare l'incarico si passa alla stipulazione del contratto, per il quale vi sono indicazioni generali nell'articolo 9 del decreto-legge 1/2012. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico. Apposite clausole contrattuali dovranno mettere per iscritto una indicazione sul fatto che l'incarico abbia una difficoltà, bassa, media, alta. La clausola specifica del contratto sulla complessità dell'incarico è spesso imposta anche da obblighi deontologici. Nello schema di contratto degli avvocati viene stabilita la seguente scaletta: questione ordinaria; questione difficile; questione complessa. La tecnica di formulazione potrà essere diversa, ma

comunque il concetto è che il cliente dovrà avere elementi per valutare la qualità del servizio professionale richiesto. Naturalmente la valutazione deve essere oggettiva e dipende da criteri controllabili. In ogni caso il professionista ha interesse a che il cliente sia reso edotto della complessità dell'incarico: soprattutto in relazione alle responsabilità professionali. Il contratto deve prevedere tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico. La norma prefigura una informazione completa sul costo complessivo. Peraltro durante lo svolgimento dell'incarico potrebbero emergere sviluppi non prevedibili. Il professionista potrà riservarsi nel contratto di far presente le circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che determinano un aumento dei costi. Si tratta di una valvola aperta alla possibile integrazione del contratto che è compatibile con la normativa. Il contratto deve infine indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Nel contratto si dovranno scrivere il numero della polizza e la compagnia assicuratrice e anche il massimale di copertura. L'obbligo di assicurazione è previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 137/2012, anche se la sua entrata in vigore è stata differita al 16 agosto 2013.

Privacy e conciliazione, informative da inserire

Nel contratto possono trovare posto le informative dovute per legge al cliente. Una prima informativa è quella relativa al trattamento dei dati personali. Il contratto di incarico professionale è la sede in cui il cliente può dichiarare di avere ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice della privacy e di avere prestato il consenso di cui all'articolo 23 dello stesso codice. Peraltro va ricordato che se il contratto non scrive l'informativa dettagliata con tutti gli elementi dell'articolo 13 citato, allora al cliente va fornita una separata informativa, che può essere consegnata su foglio a parte o inserita come allegato del contratto stesso. Per gli avvocati il contratto è la sede per inserire l'informativa sulla conciliazione, con espresso riferimento ai benefici fiscali conseguibili. Il contratto può contenere l'informativa relativa agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette previsto dal decreto legislativo 56/2004. Il contratto indica anche l'importo del rimborso spese dovuto al professionista. Le spese possono essere determinate in modo forfettario oppure in base alla documentazione che verrà prodotta successivamente; nel contratto possono essere inseriti i parametri per il calcolo delle spese da rimborsare, anche con la determinazione di un tetto massimo oppure dei riferimenti al tipo di mezzo di trasporto che sarà utilizzato (treno, aereo, autovettura), classe del treno o dell'aereo, categoria alberghiera per il pernottamento. Il contratto deve contenere la specifica indicazione dei tempi di pagamento di acconti e saldo. Altra clausola che sicuramente sarà inserita è la clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento.